

TRASMESSA VIA PECTERNA/P2018
0027417 - 31/10/2018

Spett.le
ARPA Lazio
Dipartimento stato dell'ambiente
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

alla c.a.:
 Ing. Rossana Cintoli
rossana.cintoli@arpalazio.it
 06/48054209

p.c.:
 Ing. Christian Barrella
christian.barrella@arpalazio.it
 06/72961301

OGGETTO: Progetto «Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kV tipo misto (aereo e cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente elettrodotto». Chiarimenti prescrizioni sulla gestione delle Terre e rocce da scavo.

Con la presente siamo a richiedere indicazioni in merito alla corretta procedura da adottare per ottemperare alla prescrizione, inerente la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, indicata nell'art. 1 co. 3 della Determinazione Direttoriale del 15/12/2016 di esclusione dalla V.I.A del progetto denominato «**Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kV tipo misto (aereo e cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente elettrodotto**» approvato con Decreto Interministeriale 29 maggio 2018, n. EL-286 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 49 - Supplemento n. 1 del 14/06/2018). Nella fattispecie l'art. 1 co. 3 della succitata Determinazione Direttoriale, richiamata all'art. 4 co. 4 dello stesso Decreto Interministeriale 29 maggio 2018 recita quanto segue:

«Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione dell'opera, il proponente dovrà sottoporre il piano di "utilizzo delle terre e rocce da scavo" nelle modalità previste dal DM 161/2012 ed in particolare il campionamento dei terreni dell'area interessata dai lavori per caratterizzazione chimico-fisica degli stessi per accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà avere preventivamente il nulla-osta dell'ARPA Lazio, dovrà considerare la presenza potenziale di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate nell'area interessata dai lavori. Il Proponente dovrà redigere il piano in conformità alla normativa vigente in materia ove vengano definiti: le aree di scavo, la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e la durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva, la quantità di materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione secondo le disposizioni in materia di rifiuti».

A tal proposito si rammenta che il DM 161/2012, cui fa riferimento la Determinazione Direttoriale di cui sopra, è stato abrogato dal D.P.R. 120/2017 il quale disciplina le modalità di gestione delle

Terre e Rocce da Scavo (di seguito TRS) e gli adempimenti necessari in funzione della tipologia di opera, dei quantitativi di TRS movimentati e dell'assoggettamento o meno dell'opera a VIA o ad AIA.

Poiché **l'opera è esclusa dalla procedura di VIA** e il criterio scelto per la gestione delle TRS, come indicato nel "Piano Tecnico delle Opere – Relazione Tecnico Illustrativa" (Capitolo 8, doc. R G 23414A1 B EX 00001) e nello "Studio preliminare Ambientale" (paragrafi 3.7.6 e 3.9), **è il riutilizzo nello stesso sito di produzione** previo caratterizzazione finalizzata alla verifica di assenza di contaminazione, secondo la normativa attualmente in vigore, gli adempimenti necessari sembrerebbero essere quelli indicati all'art. 22 del D.P.R. 120/2017 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con trasmissione, anche in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente).

Pertanto chiediamo se per l'opera in progetto, approvata con Decreto Interministeriale 29 maggio 2018, n. EL-286 (successivamente all'entrata in vigore della nuova norma) occorra o meno redigere il "piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" nelle modalità previste dal precedente DM 161/2012, tenuto altresì conto che, come indicato nella documentazione progettuale (si veda <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1410/1960?Testo=&RaggruppamentoID=633>),

Le terre e rocce da scavo che saranno ottenute quali sottoprodotti degli scavi delle fondazioni dei sostegni saranno riutilizzate per rinterri con le seguenti modalità:

- a). saranno utilizzate direttamente nell'ambito dell'elettrodotto oggetto dell'opera;
- b). l'utilizzo sarà integrale;
- c). non saranno eseguiti trattamenti o trasformazioni preliminari;
- d). sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e). sarà accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- f). le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche saranno analizzate a mezzo della caratterizzazione sopra descritta in modo da verificare che siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette, dimostrando che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile

(Vitantonio Di Dio)

Firmato digitalmente da

Vitantonio Di Dio

Data e ora della firma: 30/10/2018 21:35:47